

tando la particolare importanza di carattere nazionale che l'operazione riveste, ha richiesto all'Istituto di voler riesaminare l'operazione stessa e contenere il mutuo nei termini seguenti:

A - Il mutuo dovrebbe essere concesso per somma pari al 100% del capitale occorrente per le costruzioni, compreso il costo dell'area (circa L. 5.000.000).

Al riguardo l'On. Ministero dei L. L. P. richiama il disposto dell'art. 28 - ultimo capoverso - del C. U. delle leggi per le Case popolari ed economiche, approvato con R. D. L. N. 2318 del 30 novembre 1919, in base al quale gli Istituti mutuanti menzionati negli art. 1 e 5 dello stesso C. U., e tra i quali è compreso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sono autorizzati a fare mutui fino all'ammontare totale del prezzo delle costruzioni, compreso il prezzo delle aree, quando lo Stato concorra al pagamento degli interessi.

L'Istituto per le Case Popolari ed Economiche che di Bolzano si trova nelle condizioni previste dalla citata disposizione di legge, ed inoltre l'On. Ministero dei L. L. P. ha dichiarato di essere